

In presenza di sostanze pericolose

Dall' 1/12/12 tutte le sostanze pericolose presenti in farmacia devono essere etichettate secondo la nuova normativa (CLP e GHS)

Disporre della scheda di sicurezza che il fornitore è tenuto a dare gratuitamente alla farmacia in forma cartacea o su supporto elettronico (**disponibile anche con collegamento ad internet**).

Sottoscrivere un contratto con una ditta per lo smaltimento delle acque reflue (acque di primo lavaggio) e dei residui solidi di laboratorio (strofinacci, carta, residui dei filtri del sistema di aspirazione per polveri, ecc.)

Nell'armadio dei veleni va conservato quanto riportato nella Tabella N. 3 (veleni) della FU (iodio, ecc.) e le sostanze classificate T+ (molto tossico), ma è vivamente consigliabile conservarvi anche le sostanze che nella scheda di sicurezza riportano la dicitura «**conservare sotto chiave**»

Inoltre non vige alcun divieto di conservare nell'armadio dei veleni ciò che discrezionalmente si ritiene pericoloso



Premessa al regolamento CLP



CLP

Classification, Labelling and Packing Of Substances and Mixtures (EU)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Publicato nella G.U.- U.E. il 31/12/2008

Entrato in vigore dal 20/01/2009

Viene introdotto per permettere l'applicazione del Sistema GHS all'interno della Comunità Europea.

Si basa sulla seconda revisione del GHS (ONU) del 2007



GHS

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (ONU)

Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche definito nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).

Introduzione al Regolamento CLP

Filippo Carroli - Settembre 2012



Simboli secondo la
Direttiva 67/548/CEE

Classe e Categoria di pericolo
associate secondo gli allegati
I e V del Regolamento 1272/2008

Pittogrammi secondo l'allegato V
del regolamento 1272/2008

	<p>Esplodivi instabili, Sostanze e miscele autoattive, Perossidi organici</p>	 <p>SGH01</p>
 	<p>Gas, Aerosol, Liquidi e Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoattive, Liquidi e Solidi piroforici, Sostanze e miscele autoescaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili, Perossidi organici</p>	 <p>SGH02</p>
	<p>Gas, Liquidi e Solidi comburenti</p>	 <p>SGH03</p>
<p>Nessuna corrispondenza</p>	<p>Gas sotto pressione, Gas compressi, Gas liquefatti, Gas liquefatti refrigerati, Gas disciolti</p>	 <p>SGH04</p>
	<p>Sostanze e miscele corrosive per i metalli, Corrosione cutanea, Grazie lesioni oculari</p>	 <p>SGH05</p>
  	<p>Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione)</p>	 <p>SGH06</p>
 	<p>Tossicità acuta per via orale, per via cutanea, per inalazione, Irritazione cutanea, Irritazione oculare, Sensibilizzazione cutanea, Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, Irritazione delle vie respiratorie, Narcosi</p>	 <p>SGH07</p>
 	<p>Sensibilizzazione delle vie respiratorie, Mutagenicità sulle cellule germinali, Cancerogenicità, Tossicità per la riproduzione, Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione ripetuta, Pericolo in caso di aspirazione</p>	 <p>SGH08</p>
	<p>Pericoloso per l'ambiente acquatico</p>	 <p>SGH09</p>

CLASSIFICAZIONE EU prima del 1/12/10	* DL₅₀ (mg/kg)	CLASSIFICAZIONE CLP dopo il 1/12/10	ADEMPIMENTI E FORMALISMI in base alla Tab. N. 3 FU XII ed.
T⁺ MOLTO TOSSICO	0 - 5	CATEGORIA 1	ARMADIO CHIUSO A CHIAVE, RNR, DOSI IN LETTERE, POSOLOGIA, GENERALITÀ ACQUIRENTE MAGGIORE DI ANNI 16, CONSERVAZIONE IN ORIGINALE 6 MESI, IN ETICHETTA DICITURA VELENO O ANALOGA
	5 - 25	CATEGORIA 2	
T TOSSICO	25 - 50		CATEGORIA 3
	50 - 200		
NOCIVO	200 - 300	CATEGORIA 4	-
	300 - 2000		-
NON CLASSIFICATO	> 2000	NON CLASSIFICATO	-

* DL₅₀ (mg/kg): dato reperibile, quando presente, sulla scheda di sicurezza.

Gli adempimenti e formalismi previsti per la Categoria 1 si applicano anche a tutte le sostanze presenti nella Tabella N. 3 della FU XII ed.

Prezzo in etichetta

L'art. 12 della Legge n. 27 del 24.03.12 nell'ambito delle liberalizzazioni ha abolito gli onorari professionali.

Né il Ministero, né Fofi, né Federfarma hanno espresso pareri contrari allo spirito del legislatore; quindi l'Allegato B degli onorari della tariffa nazionale dei medicinali è da considerare decaduto.

Ognuno applicherà l'onorario (da riportare in etichetta ragionevolmente in cifra unica) che riterrà congruo per remunerare impegno e responsabilità derivanti dalla preparazione

...Etichetta

- ◆ Il prezzo praticato scorporato nelle varie componenti (sulla ricetta anche solo in cifra unica):
 - **materie prime** (se presenti in tariffa, il prezzo è quello riportato su cui non va aggiunta iva; qualora non siano presenti, si raddoppia il prezzo di acquisto senza iva e sulla cifra ottenuta si aggiunge l'iva del 10%) **attenzione!** Nelle cartine l'eccipiente non si tariffa in quanto onere tecnologico art. 6 TNM)
 - **onorario** **discrezionale:** vedi quanto detto prima
 - **eventuale D.A.** ragionevolmente inglobato nell'onorario che si deciderà di applicare
 - **eventuale contenitore** (carta, scatola, sacchetto non si tariffano)